

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1495 del 23/03/2023
Oggetto	FE20A0001 - VARIANTE E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IRRIGUO AGRICOLO IN LOCALITA' CONTRAPO' NEL COMUNE DI FERRARA (FE) - RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA VENERE S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1527 del 23/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventitre MARZO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE20A0001
VARIANTE E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI
DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IRRIGUO AGRICOLO IN
LOCALITA' CONTRAPO' NEL COMUNE DI FERRARA (FE)
RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA VENERE S.S.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- la D.D.G n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015, DGR 1792/2016;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano, la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione e la Deliberazione n. 4/2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di adozione del riesame e aggiornamento al 2021 del medesimo Piano;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

VISTA la domanda presentata dalla Società Agricola Venere s.s. (C.F./P.IVA 02084100383) con sede legale in Pomposa 352 nel Comune di Ferrara (FE), volta ad ottenere la variante sostanziale e il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo agricolo FE20A0001, acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2022/182457 del 7/11/2022;

VERIFICATO che la domanda presentata si configura come variante sostanziale per variazione in aumento dei prelievi, ed è pertanto da assoggettare, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Regionale 41/2001, alla disciplina prevista dallo stesso Regolamento per il rilascio di nuova concessione;

PRECISATO che i prelievi dal pozzo in esame sono stati autorizzati mediante rilascio di concessione semplificata ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001 con Determinazione n. DET-AMB-2021-2309 del 11/05/2021 per un volume di 1.000 mc/anno ad una portata istantanea di 1,5 l/s;

DATO ATTO CHE:

- la domanda è corredata dalla documentazione tecnica prevista dall'art. 6 del RR 41/2001, costituita nello specifico da relazione tecnica ed idrogeologica a firma del Dott. Geol. Emanuele Stevanin;
- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 195,00 €;
- con nota prot. n. PG/2022/204416 del 14/12/2022 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- non essendo pervenuto da parte della Provincia di Ferrara il parere di cui sopra, si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 14bis, comma 4 della L 241/90 e s.m.i.;

- il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha rilasciato il parere di competenza con nota prot. n. 1110 del 20/01/2023, dal quale risulta che il pozzo in esame dista 380 m dal canale consorziale utile più vicino e che non è assicurata la disponibilità idrica per l'intero periodo dell'anno richiesto dall'utenza;
- con avviso pubblicato sul BURERT n. 377 del 21/12/2022 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Società Agricola Venere e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- il pozzo oggetto della domanda di concessione è ubicato in Via della Mensa snc, località Contrapò, nel Comune di Ferrara, su terreni di proprietà del richiedente censiti al Foglio 175, mappale 253 del Catasto Terreni comunale ed è identificato dalle seguenti coordinate UTM RER: X=715814, Y= 968958;
- il pozzo ha le seguenti caratteristiche costruttive:
 - profondità 30 m
 - diametro 114 mm (esterno)
 - materiale PVC
 - profondità filtri (presunta) 20 – 30 m da p.c.
 - tipo pompa pompa carrellata a cardano azionata da trattore agricolo
 - portata di esercizio 4,58 l/s
 - testa pozzo all'interno di pozzetto interrato in cls con coperchio in cls
- il pozzo è dotato di contalitri DN80 installato sulla tubazione di mandata mediante raccordo con attacchi rapidi;
- l'acqua prelevata dal pozzo viene convogliata in un fosso che alimenta un macero che funge da bacino di accumulo; dal macero le acque vengono quindi rilanciate all'impianto di irrigazione ad ala gocciolante tramite una seconda pompa a cardano azionata da trattore agricolo;
- la domanda in esame prevede un volume massimo annuo di prelievo da pozzo di 6.804 mc ad una portata istantanea di 4,58 l/s, finalizzata a soddisfare il fabbisogno irriguo di un appezzamento coltivato a frutteto di nuovo impianto dell'estensione di 4,06 Ha;
- i prelievi verranno effettuati nel periodo marzo-ottobre per un massimo di 30 gg/anno con cicli irrigui della durata di 14 ore/gg;

- la successione stratigrafica locale, ricavata dai dati di perforazione di un pozzo realizzato nelle vicinanze, è caratterizzata dalla presenza di argilla da 0 a 20 m e di sabbie da 20 a 28 m (fondo foro) sede del primo acquifero confinato;
- tale acquifero, correlabile al Complesso Acquifero A1 di cui allo schema idrostratigrafico della pubblicazione “Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna” (RER-ENI, 1998), viene ritenuto di potenzialità sufficiente a soddisfare i prelievi richiesti;

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico “Pianura Alluvionale Costiera - confinato” (codice 0640ER-DQ2-PCC) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po, attualmente classificato in stato quantitativo “buono” e non a rischio;
- che tale corpo idrico è caratterizzato da una ricarica di origine prevalentemente alpina;
- che gli impatti della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi “lievi” (portate inferiori a 50 l/s) e la “criticità tendenziale” del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere “bassa”;
- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di “attrazione”;
- che l'utenza richiesta risulta quindi compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

VERIFICATO che i quantitativi richiesti risultano congrui in relazione al tipo di coltura praticata in base ai criteri definiti dalla DGR 1415/2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo””

ACCERTATO CHE:

- il pozzo in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- il progetto non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo la destinazione d'uso richiesta rientra tra le tipologie previste alla lettera a) (irrigazione agricola) dell'art. 152, comma 1, della L.R. n. 3/1999, il cui importo base è definito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1792/2016;

- agli atti di questo Servizio risulta già corrisposto un deposito cauzionale di 250,00 € versato ai sensi dell'art. 8 della LR 2/2005;
- il richiedente ha fornito documentazione idonea a verificare la legittimità del cambio di titolarità della concessione;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria esperita:

- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della variante e cambio di titolarità alla concessione di derivazione FE20A0001 nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare tecnico;
- che, in assenza di dati riguardo agli eventuali interscambi tra il macero che funge da bacino di accumulo e la falda freatica, sia necessario prevedere l'installazione di un contatore collegato alla pompa di prelievo dal macero al fine di verificare gli eventuali contributi di tale acquifero ai prelievi idrici convogliati all'impianto di irrigazione;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 16/03/2023 (assunta agli atti con prot. n. PG/2023/47384 del 16/03/2023);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2023/47384 del 16/03/2023;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Società Agricola Venere s.s. (C.F./P.IVA 02084100383) con sede legale in Pomposa 352 nel Comune di Ferrara (FE), la variante e il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo agricolo in località Contrapò nel Comune di Ferrara (FE), precisando che le concessioni idriche sono condizionate ai periodici aggiornamenti del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata dal pozzo esistente ubicato in Via della Mensa snc nel Comune di Ferrara su terreni distinti catastalmente al Foglio 175, mappale 253 del Catasto Terreni comunale ed è identificato dalle seguenti coordinate UTM RER: X=715814, Y= 968958;
- c) di stabilire che la portata massima derivabile è pari a 4,58 l/s e il volume massimo annuo prelevabile è pari a 6.804 mc;
- d) di prescrivere l'installazione di un contatore collegato alla pompa di prelievo dal macero al fine di verificare gli eventuali contributi dell'acquifero freatico ai prelievi idrici convogliati all'impianto di irrigazione;
- e) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento gli strumenti per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatori);
- f) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura dei entrambi i contatori al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno a

questo Servizio, nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;

- g) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- h) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora si determini una variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà esser presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro;
- i) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2032 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;
- j) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce la eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- k) di precisare che il canone per l'annualità 2023 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 32,07, somma che è stata versata in data 13/03/2023 tramite sistema PagoPA;
- l) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- m) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2024 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- n) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- o) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del DLgs. n. 33/2013 nonché del DLgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- p) di rendere noto che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal

proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del DLgs 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- r) di rendere noto agli interessati che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo agricolo in località Contrapò nel Comune di Ferrara (FE) richiesta dalla Società Agricola Venere s.s. (C.F./P.IVA 02084100383) con sede legale in Pomposa 352 nel Comune di Ferrara (FE), Procedimento cod. n. FE20A0001.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo descritto all'art. 2, può essere utilizzata per una **portata massima di 4,58 l/s** e per un volume complessivo concesso di **6.804 metri cubi annui**.

Il volume totale di cui sopra, viene concesso per uso irriguo agricolo a servizio dei terreni coltivati a frutteto di proprietà del Concessionario.

La derivazione può essere attuata nel periodo marzo – ottobre di ogni anno.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Il pozzo è ubicato in Via della Mensa snc, località Contrapò, nel Comune di Ferrara (FE) ed è collocato catastalmente nel Foglio 175 mappale 253 del Catasto terreni comunale.

L'opera di presa è individuata dalle seguenti coordinate UTM RER: X=715814, Y=968958.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono i seguenti:

- profondità 30 m
- diametro 114 mm (esterno)
- materiale PVC
- profondità filtri (presunta) 20 – 30 m da p.c.
- tipo pompa pompa carrellata a cardano azionata da trattore agricolo
- portata di esercizio 4,58 l/s
- testa pozzo all'interno di pozzetto interrato in cls con coperchio in cls

Il pozzo è dotato di contalitri DN80 installato sulla tubazione di mandata mediante raccordo con attacchi rapidi.

L'acqua prelevata dal pozzo viene convogliata in un fosso che alimenta un macero con funzione di bacino di accumulo. Dal macero le acque vengono quindi rilanciate

all'impianto di irrigazione ad ala gocciolante tramite una seconda pompa a cardano azionata da trattore agricolo.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2032, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altre condizioni previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il Concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il Concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>).

I versamenti andranno effettuati tramite la piattaforma PagoPA secondo le modalità specificate all'indirizzo web sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Dovrà essere installato un secondo contatore collegato alla pompa di prelievo dal macero al fine di verificare gli eventuali contributi dell'acquifero freatico ai prelievi idrici convogliati all'impianto di irrigazione. Dell'avvenuta installazione dovrà essere data comunicazione a questo Servizio entro un mese dalla realizzazione allegando apposita documentazione fotografica.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il Concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento i contatori installati per la misurazione dei volumi d'acqua estratti, in modo da consentirne il controllo e l'agevole lettura in caso di sopralluogo.

L'eventuale sostituzione di un contatore dovrà essere comunicata tempestivamente a questo Servizio di ARPAE specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

I dati dei volumi annui prelevati dal pozzo dovranno essere comunicati annualmente, assieme alle letture dei relativi contatori al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente, in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alle periodiche verifiche di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE e definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al Concessionario monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo – ivi compresa la sostituzione/modifica della pompa – o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici, riportante i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE20A0001**;
- scadenza della concessione.

Il cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del Concessionario provvedere alla manutenzione o sostituzione, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire la tutela delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il Concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà avvenire con modalità tali da garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario e da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOKA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il Concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il Concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.